



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 15/12/2020

GENTILI CLIENTI  
Loro sedi

## FATTURE A CAVALLO D'ANNO: REGOLE PER LA DETRAZIONE IVA

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo riassumerLe gli aspetti IVA in merito alle fatture di acquisto pervenute a fine anno.

Si ricorda, come evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17/01/2018, che **l'esercizio del diritto alla detrazione IVA** è subordinato alla coesistenza dei seguenti requisiti:

- 1) presupposto (sostanziale) dell'effettuazione dell'operazione;
- 2) presupposto (formale) del possesso della fattura di acquisto.

Il diritto alla detrazione deve essere inoltre esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

Fatta tale premessa, la regola della detrazione iva delle fatture a cavallo d'anno prevede la seguente casistica:

1. **Fattura datata dicembre 2020 e RICEVUTA A DICEMBRE 2020**: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre o al più tardi con la dichiarazione iva dell'anno 2020 in scadenza il 30/04/2021;
2. **Fattura datata dicembre 2020 e RICEVUTA A GENNAIO 2021**: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione iva del mese di gennaio 2021 o al più tardi con la dichiarazione iva dell'anno 2021 in scadenza il 30/04/2022;
3. **Fattura datata dicembre 2020, RICEVUTA A DICEMBRE 2020 e REGISTRATA DOPO IL 30 APRILE 2021**: tale operazione richiede la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**, pena l'indetraibilità dell'iva.

**N.B.**: Si sottolinea quindi che la regola secondo cui la detrazione può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, non vale per le operazioni dell'anno precedente.

Nel ricordare che lo Studio è a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

**Studio Duò e associati**

